



**COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13 del 30/03/2018

Oggetto: Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto *addi trenta* del mese di **Marzo** alle ore **12:45**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO	P
4	GAETANO GIANLUCA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	D'AGOSTINO ROSA	A
7	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
8	LIANZA GIUSEPPE	P
9	STUCCI ALEX	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	P
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	P

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Ester D'Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), con il quale viene istituita dal 01 Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ed è formata da tre componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi dal 669 al 681 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinato il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 in riferimento alla TASI i commi:

- **675.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- **677.** (modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014) – per l'anno 2014 possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico dell'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n.201 del 06 Dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al

comma 676 del presente articolo.

- **683.** Il consiglio comunale deve approvare le aliquote TASI, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

Richiamata la Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti dell' I.M.U.P. e TASI DELL' Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Vista la Legge di stabilità 2018, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62);

Dato atto che, comunque, l'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 del 28/12/2015, n.208, come modificato dall'art. 1, c. 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal disegno di L.F. per l'anno 2018, non consente, per gli anni 2016, 2017 e 2018, innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni locali è impedito di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, essendo escluse dal blocco la T.A.R.I., l'Imposta di Soggiorno (per effetto della manovra correttiva 2017) e tutte le entrate aventi natura patrimoniale;

Considerato che il Regolamento è superato dalle eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

Visto che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

Vista la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente ai punti a) e b) prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147: al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; il comma 669 è sostituito dal seguente: <<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>";

Dato atto che il comma 14, come modificato dalla Legge n. 208/15, prevede di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che sulla base dell'attenta ponderazione delle componenti del bilancio 2018 e nel rispetto degli equilibri, si è operata una redistribuzione delle risorse che consente, come per l'anno 2014, 2015 2016 e 2017, di ridurre l'aliquota della componente TASI fino all'azzeramento per tutte le tipologie di immobile, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali di imprese e cittadini nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03/2017 "Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.";

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto che con **D.M.I. del 29.11.2017** pubblicato sulla G.U. n. 285/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018 e **che la conferenza stato città nella seduta del 7 u.s. ha espresso parere favorevole per l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 al 31 marzo 2018;**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07.02.2014 di Nomina del Funzionario responsabile della IUC;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

1. **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di confermare**, per l'anno 2018, la disapplicazione e l'azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione), ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto dal regolamento comunale sulla TASI;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016). **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

OGGETTO: DISAPPLICAZIONE E AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI PR L'ANNO 2018

San Ferdinando, 26/03/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Francesco Mangiaruga

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma i del d.lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta sopra indicata esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 26/03/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Francesco Mangiaruga

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 26/03/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Francesco Mangiaruga



COMUNE DI SAN FERDINANDO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO-PRESIDENTE
Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ester D'Amico

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 16-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 16-04-2018

IL MESSO COMUNALE
Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ester D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ester D'Amico